## Stop alle cartelle pazze con un clic

Autore: Massimiliano Casto Fonte: Città Nuova

È possibile richiedere il blocco di una cartella esattoriale online, attraverso il sito internet della società, inviando tutta la documentazione utile per ottenere la sospensione della riscossione

Bloccare le cartelle non dovute dal proprio computer è finalmente realtà. È questa infatti la bella iniziativa di Equitalia per tutti quei contribuenti – soprattutto famiglie con debiti fiscali e pertanto alle prese con la burocrazia fiscale – che a volte si vedono recapitare delle cartelle pazze e quindi non dovute.

Secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 2013, adesso è possibile richiedere il blocco di una cartella esattoriale attraverso il sito internet <u>www.gruppoequitalia.it</u>, inviando direttamente a Equitalia tutta la documentazione utile per ottenere la sospensione della riscossione.

Questa modalità di sospensione può essere presentata a condizione che le somme richieste dall'ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da:

- prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non abbia preso parte;
- · un pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;

· qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
Quando presentare la sospensione
La domanda di sospensione online deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione che si intende contestare (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva) e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza, ect.) oltre che da un documento di riconoscimento. Tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione non rientrano quelli non
notificati dall'agente della riscossione (es. avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell'Inps) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori.
Come procedere
Prima di procedere nella navigazione è opportuno munirsi dei seguenti documenti, i cui dati saranno necessari per la compilazione della richiesta:
1. cartella di pagamento e/o altro atto della procedura cautelare ed esecutiva per il quale si vuole chiedere la sospensione;
2. documentazione che giustifica la richiesta di sospensione (es. copia del pagamento, sospensione giudiziale o amministrativa, sentenza favorevole, etc);
3. un documento di identità;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 D.P.R.445/2000) per le persone giuridiche.
Tale documentazione deve essere prodotta in formato pdf ed allegata in un unico documento

## L'esito finale

Sarà competenza esclusiva degli enti creditori – titolari delle somme richieste – verificare la regolarità della documentazione fornita telematicamente dal contribuente e comunicare l'esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, alla quale dovrà anche essere inviato l'eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito.